

(N. 2924)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1953
(V. Stampati N. 2727 e 1426)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 MARZO 1953

Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851,
sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Classificazione dei Comuni
per l'assegnazione del segretario).

La tabella A allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario ai Comuni ed agli stipendi dei segretari comunali, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

A ciascun Comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella suddetta.

Per i Comuni consorziati la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva nei Comuni consorziati.

Art. 2.

(Revisione della classificazione dei Comuni).

Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento deve procedersi alla revisione della classificazione dei Comuni prevista dalla tabella A allegata alla presente legge.

Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, può procedersi ad una nuova revisione in base a modalità che saranno, di volta in volta, deter-

minate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto nella determinazione di tali modalità ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale del Comune.

Art. 3.

(Ruoli dei segretari comunali Pubblicazione dei ruoli - Ricorsi).

I segretari comunali aventi i gradi di direttore segretario generale, segretario generale di 1^a e 2^a classe e segretario capo di 1^a e 2^a classe sono iscritti in un ruolo nazionale.

I segretari comunali aventi i gradi di segretario capo di 3^a classe, segretario di 1^a classe e di 2^a classe sono iscritti nei ruoli delle province in cui prestano servizio.

Il ruolo di anzianità dei segretari comunali di cui al 1^o comma, secondo la situazione al 1^o gennaio, dev'essere compilato dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I ruoli di anzianità dei segretari comunali di cui al 2^o comma, secondo la situazione al 1^o gennaio, devono essere compilati dalle Prefetture delle province nelle quali i segretari prestano servizio e pubblicati nel *Foglio Annunzi Legali* delle province medesime.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione, i segretari comunali possono presentare opposizione rispettivamente al Ministero od alle Prefetture, al fine di ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità ovvero di altri dati che li riguardano.

Art. 4.

(Criteri per la determinazione dell'anzianità).

L'anzianità è determinata dalla data di decorrenza della nomina o della promozione; a parità di tale data, dall'anzianità nel grado precedente; a parità di decorrenza anche della nomina o promozione nel grado precedente è determinata dall'età, salvi, in ogni caso, i

diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi o nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso con provvedimento definitivo dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 5.

(Consigli di amministrazione del personale dei segretari comunali - Composizione).

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito come segue:

del direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;

del capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

del capo della divisione cui è affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la Direzione generale della Amministrazione civile;

di un sindaco di Comune di 1^a, 2^a o 3^a classe;

di un direttore segretario generale o di un segretario generale comunale di 1^a classe.

Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Con lo stesso decreto si procede alla nomina, quali supplenti, di un sindaco di un comune di classe non inferiore alla 3^a, di un segretario generale di 1^a o 2^a classe e di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al VI.

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario.

I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le Prefetture e sono costituiti come segue:

del prefetto, presidente;

del vice prefetto vicario;

del consigliere di Prefettura addetto al servizio;

di un sindaco e di un segretario di Comuni della provincia nominati al principio di ogni anno, con decreto del Prefetto.

Con lo stesso decreto vengono nominati un sindaco ed un segretario comunale quali supplenti, nonché un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, quale segretario.

I membri di diritto dei Consigli di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spettano di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 6.

(Ammissione in carriera).

Nel gennaio di ciascun anno il Ministero dell'interno bandisce un concorso per titoli per i posti disponibili nei Comuni della classe 5^a o che si renderanno vacanti entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali ed assegnati ai ruoli provinciali dal Ministero dell'interno, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.

Le iscrizioni nei ruoli sono effettuate dai prefetti, secondo l'ordine della graduatoria.

Le assegnazioni sono disposte dai prefetti, con i criteri di cui al 2° comma, alle sedi che restano vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al successivo articolo 8.

Art. 7.

(Periodo di esperimento).

La prima assunzione in servizio dei segretari comunali di 2^a classe ha luogo a titolo di esperimento, per il periodo di un anno, che può essere prorogato per altri sei mesi con decreto del prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale di amministrazione.

Al compimento del periodo di esperimento, il prefetto, con proprio decreto, sentito il pa-

re del Consiglio provinciale di amministrazione, conferisce la nomina definitiva o dispone la cancellazione dal ruolo per insoddisfacente esito del periodo di esperimento.

Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio.

Art. 8.

(Concorsi per trasferimenti).

Nel giugno di ciascun anno i prefetti bandiscono un unico concorso per titoli cumulativamente per tutte le sedi vacanti della classe 5^a della provincia.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi di 3^a classe e i segretari di 1^a e 2^a classe, anche se in servizio in altre province.

Le assegnazioni dei segretari ai comuni messi a concorso sono disposte con decreto del prefetto, in base alla graduatoria formata dal Consiglio provinciale di amministrazione ed alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

I trasferimenti di ufficio possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate.

I trasferimenti d'ufficio dei segretari capi di 3^a classe e dei segretari di 1^a e 2^a classe sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e dal Ministro dell'interno da una provincia all'altra. I trasferimenti degli altri segretari sono, in ogni caso, disposti dal Ministro dell'interno.

Restano ferme le disposizioni vigenti per le Regioni a statuto speciale.

Art. 9.

(Promozioni a segretari di 1^a classe e a segretario capo di 3^a classe).

Le promozioni a segretario di 1^a classe e a segretario capo di 3^a classe sono conferite, per anzianità congiunta al merito, con decreto del prefetto, su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, ai segretari che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado immediatamente in-

feriore, riportando nell'ultimo quinquennio per almeno tre anni la qualifica di ottimo e negli altri due anni la qualifica di distinto.

I periodi di permanenza nei gradi di segretario di 2^a e 1^a classe, di cui al comma precedente, sono ridotti di due anni per i segretari i quali siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.

Art. 10.

(Promozioni per concorso a segretario capo di 2^a classe, a segretario generale di 1^a e 2^a classe e a direttore segretario generale).

Le promozioni ai gradi di segretario generale di 2^a e 1^a classe e di direttore segretario generale sono conferite, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, ai segretari comunali del grado immediatamente inferiore, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta con almeno due qualifiche di ottimo ed una di distinto nell'ultimo triennio.

Le promozioni a segretario capo di 2^a classe sono conferite con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire cumulativamente per tutte le sedi vacanti, ai segretari capi di 3^a classe che abbiano prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio nel proprio grado con almeno due qualifiche di ottimo ed una di distinto nell'ultimo triennio.

Ai concorsi predetti sono, altresì, ammessi:

a) i segretari comunali di grado corrispondente;

b) i segretari provinciali di grado corrispondente alla classe del Comune a concorso ed i segretari provinciali del grado inferiore purchè forniti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale; i segretari provinciali di grado inferiore devono avere tre anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado con almeno due qualifiche di ottimo ed una di distinto nell'ultimo triennio;

c) i vice segretari comunali e provinciali, cui spetti l'effettiva sostituzione del titolare, nonchè i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Province, che siano in possesso dei re-

quisiti e dei titoli di studio di cui all'articolo 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice segretari sono considerati appartenenti al grado inferiore a quello del segretario assegnato al Comune o alla Provincia presso cui prestano servizio; i capi ripartizione a due gradi inferiori.

I vice segretari ed i capi ripartizione per partecipare ai concorsi di cui al 1° comma devono avere prestato un numero di anni di servizio effettivo di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascun grado previsti dalla presente legge perchè un segretario comunale possa conseguire il grado corrispondente al posto messo a concorso.

Per partecipare ai concorsi per posti di gradi superiori a quello cui sono equiparati essi devono, inoltre, avere prestato almeno tre anni di ininterrotto servizio nel rispettivo grado, con almeno due qualifiche di ottimo ed una di distinto nell'ultimo triennio.

Per la nomina a direttore segretario generale, a segretario generale di 2^a e 1^a classe e a segretario capo di 2^a e 1^a classe, è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'articolo 9, tranne che per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, che abbiano dalla stessa data prestato ininterrotto servizio in tale qualità.

Il giudizio sui concorsi per le promozioni a segretario capo di 2^a classe, a segretario generale di 1^a e 2^a classe e a direttore segretario generale è dato da una Commissione composta in conformità dell'articolo 186, n. 2, della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Della Commissione giudicatrice dei concorsi per le promozioni a segretario capo di 2^a classe è chiamato a far parte il sindaco di un Comune della classe 4^a su designazione della Associazione nazionale comuni italiani.

Art. 11.

(Promozioni a segretario capo di 1^a classe).

Le promozioni a segretario capo di 1^a classe sono conferite, per anzianità congiunta al me-

rito, con decreto del Ministro dell'interno, su parere del Consiglio di amministrazione, ai segretari capi di 2^a classe che abbiano prestato sei anni di effettivo servizio in tale grado riportando negli ultimi sei anni almeno per 4 anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni di distinto.

Il periodo minimo di permanenza nel grado di segretario capo di 2^a classe è ridotto a quattro anni per i segretari muniti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Art. 12.

(Stipendi ed aumenti periodici).

Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari comunali dei vari gradi sono a carico del Comune ove il segretario presta servizio e sono determinati in conformità della tabella *A* allegata alla presente legge, con provvedimento del Ministro dell'interno per i segretari del ruolo nazionale e del Prefetto per gli altri.

Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico, disposta dallo Stato per i propri impiegati, è applicata ai segretari comunali.

Ai segretari dei Comuni con popolazione residente superiore ai 400 mila abitanti spetta un'indennità di carica di lire 60.000 annue.

Ai segretari capi di 3^a classe che prestano servizio in comuni della classe 5^a, con popolazione superiore ai quattromila abitanti o sedi di stazioni di soggiorno, cura o turismo, e che abbiano oltre venti anni di servizio effettivo in qualità di segretario, è, con provvedimento del Ministero dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, assegnato il trattamento economico iniziale del grado di segretario capo di 2^a classe, sempre che abbiano conseguito costanti qualifiche di ottimo nell'ultimo triennio e non inferiori a distinto nel triennio⁵/₄ precedente.

Ai segretari dei consorzi la cui popolazione residente complessiva non superi il massimo previsto dalla tabella *A* per la classe del maggiore dei Comuni consorziati, spetta una indennità mensile pari a un quinto dello stipendio.

Art. 13.

(Indennità di missione).

La misura delle indennità che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurate al grado ricoperto è fissata in base alla corrispondenza degli stipendi iniziali dei singoli gradi dei segretari comunali a quelli iniziali dei gradi degli impiegati civili dello Stato. Per i direttori segretari generali le indennità stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detto grado.

Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilità fisica sono dovute ai segretari le indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato. In caso di trasferimento la spesa è a carico del Comune in cui il segretario viene trasferito; negli altri casi è a carico del Comune presso cui prestava servizio.

Art. 14.

(Alloggio gratuito).

I Comuni della classe 5^a hanno la facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario comunale.

Art. 15.

(Definitività di provvedimenti prefettizi).

I provvedimenti di competenza del prefetto previsti dagli articoli 3, 7, 8, terzo comma, e 9 sono definitivi.

Art. 16.

(Classificazione delle Province per l'assegnazione del segretario - Ruoli).

La tabella *B* allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario alle Province ed agli stipendi dei segretari provinciali, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

A ciascuna provincia è assegnato, secondo

i criteri indicati dalla tabella *B*, un segretario di grado corrispondente.

Alla revisione della classificazione delle Province si provvederà con le modalità indicate nell'articolo 2.

Ai segretari provinciali si applicano tutte le disposizioni stabilite dalla presente legge per i segretari comunali.

I gradi dei segretari provinciali sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli dei segretari comunali di grado corrispondente.

Il Consiglio di amministrazione del personale dei segretari provinciali è composto in conformità della norma dell'articolo 5, primo comma, sostituiti al rappresentante dei Comuni quello delle Province ed al rappresentante dei segretari comunali quello dei segretari provinciali.

I segretari provinciali sono iscritti in un ruolo nazionale.

Il ruolo di anzianità dei segretari suddetti è compilato dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

(Nomina dei segretari provinciali - Esperimento):

La nomina a segretario provinciale generale di 2^a classe è conferita dal Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante della classe 3^a.

Al concorso stesso possono partecipare esclusivamente i vicesegretari e i capi ripartizione provinciali, nonché i segretari comunali, i vice segretari e capi ripartizione comunali, che, a norma del precedente articolo 10, possono partecipare ai concorsi per la promozione a segretario generale comunale di 2^a classe.

Per la nomina a segretario provinciale è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra riconosciuta equipollente ai sensi dell'articolo 9, salvo per coloro che si trovavano in servizio di segretario provinciale o comunale alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, e che abbiano prestato dalla stessa data ininterrotto servizio in tale qualità.

La prima assunzione in servizio ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un anno, che può essere prorogato per altri sei

mesi con decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Al compimento del periodo di esperimento il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, conferisce la nomina definitiva o dispone la cancellazione dal ruolo per insoddisfacente esito del periodo di esperimento. Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio.

Art. 18.

(Promozioni per concorso a segretario provinciale generale di 1^a classe e a direttore segretario generale di provincia):

Le promozioni a segretario provinciale generale di 1^a classe e a direttore segretario generale di provincia sono conferite, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, ai segretari provinciali di un grado inferiore, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta con qualifica di ottimo almeno per due anni e quella di distinto per l'altro anno.

Ai predetti concorsi possono partecipare i segretari provinciali di grado corrispondente e vi sono ammessi anche i segretari comunali, i vice segretari ed i capi ripartizione titolari delle Province e dei Comuni aventi i requisiti per partecipare a posti di segretario comunale di pari grado.

Art. 19.

(Stipendi ed assegni):

Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari provinciali dei vari gradi sono stabiliti dalla tabella *B* allegata alla presente legge; essi sono a carico della Provincia ove il segretario presta servizio e sono determinati dal Ministro dell'interno.

Ai segretari delle Province il cui capoluogo ha una popolazione residente superiore ai 400 mila abitanti spetta, inoltre, una indennità di carica di lire 60.000 annue.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

(*Segretari di ruolo in servizio all'entrata in vigore della legge*).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, conformemente alle tabelle allegate *A* e *B*, la classificazione dei Comuni e delle Province, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento della popolazione.

In esecuzione della presente legge, entro sessanta giorni successivi, il Ministero dell'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno i segretari comunali e provinciali in servizio nei ruoli di cui ai precedenti articoli 3 e 16.

I segretari provinciali e comunali di grado iniziale saranno assegnati rispettivamente ai gradi di segretario provinciale generale di 2^a classe e di segretario comunale di 2^a classe.

I segretari che si trovino in servizio quali titolari di Comuni o Province, cui, secondo le tabelle *A* e *B*, venga a risultare assegnato un segretario di grado superiore a quello da essi ricoperto, conserveranno transitoriamente la titolarità della sede.

In tale caso potranno, sentiti i pareri della Amministrazione interessata e del Consiglio centrale di amministrazione, essere promossi di un grado purchè abbiano nell'ultimo quinquennio conseguito la qualifica di ottimo per tre anni e quella di distinto per gli altri due.

Qualora al Comune od alla Provincia venga a risultare assegnato un segretario di due gradi superiori, il segretario che vi si trova in servizio quale titolare e che abbia conseguito la promozione ai sensi del comma precedente, può, sentiti i pareri dell'Amministrazione interessata e del Consiglio centrale di amministrazione, essere promosso al grado successivo dopo un triennio dalla precedente promozione, sempre che sia rimasto in servizio nella stessa sede ed abbia riportato nell'ultimo triennio la qualifica di ottimo almeno per due anni e di distinto per l'altro anno.

Ai segretari comunali e provinciali, che si trovino in servizio, quali titolari di Comuni o Province, cui, secondo le tabelle allegate *A* e *B*, non venga assegnato un segretario di grado superiore e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano almeno cinque anni di anzianità di grado ed abbiano, nell'ultimo quinquennio, conseguito la qualifica di ottimo per almeno tre anni e di distinto per gli altri due, è assegnato, con decreto del Ministro dell'interno, il trattamento economico iniziale del grado superiore da riassorbire coi successivi aumenti che si verificheranno per effetto di promozioni.

Il minimo di anzianità di grado prescritto per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 10 e 18 non è richiesto per i segretari che, prima dell'entrata in vigore, o per effetto della prima applicazione della presente legge, abbiano conseguito la promozione al grado immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso.

I concorsi per segreterie vacanti, banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati.

Art. 21.

(*Disposizioni speciali per la provincia di Bolzano e per la Valle d'Aosta*).

Alla copertura delle segreterie vacanti dei Comuni della classe 5^a della provincia di Bolzano, si provvede a norma del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569. Alle promozioni dei segretari del ruolo speciale per la provincia di Bolzano si provvede a norma delle disposizioni della presente legge.

Il Consiglio di amministrazione per il personale dei segretari comunali della Valle d'Aosta è nominato ogni anno dal presidente della Giunta regionale, che lo presiede, ed è composto inoltre di due assessori regionali, di un sindaco e di un segretario di comuni della Valle.

Con lo stesso provvedimento sono nominati i membri supplenti.

Un funzionario amministrativo della Regione esercita le funzioni di segretario.

Art. 22.

Gli stipendi e i salari degli impiegati e salariati dei Comuni e delle Province devono essere fissati in equa proporzione con lo stipendio stabilito per il grado del segretario assegnato al Comune o alla Provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851: articoli 174,

n. 4, 176, 177, 1° e 2° comma, 178, 179, 180, 181, 1°, 3°, 4°, 5° e 6° comma, 182, 183, 184, 185, 186, n. 1, 187, 188, 192, 2° comma, 197, 2° 3°, 4°, 5° e 6° comma, 198, 201, 202, 203, 205, 228, 2° comma, ed articoli 2, 3, 5 e 6 delle disposizioni transitorie.

La tabella *F* allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituita dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

TABELLA A.

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO AI COMUNI E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI COMUNALI

Classe	C O M U N I	GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO AL COMUNE	STIPENDIO					Anni richiesti per gli aumenti
			Del grado iniziale	Al primo aumento	Al secondo aumento	Al terzo aumento		
1 ^a	Con popolazione oltre 500.000 abitanti	Direttore segretario generale	1.029.700	1.061.500	1.093.300	—	—	4-4
2 ^a	Con popolazione da 65.001 a 500.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione oltre 40.000 abitanti	Segretario generale di 1 ^a classe	837.840	871.320	904.920	—	—	4-4
3 ^a	Con popolazione da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia	Segretario generale di 2 ^a classe	649.080	669.480	690.720	—	—	4-4
4 ^a	Con popolazione da 8.001 a 30.000 abitanti	Segretario capo di 1 ^a classe	533.400	546.240	562.200	—	—	4-4
		Segretario capo di 2 ^a classe	458.880	468.480	478.080	—	—	4-4
5 ^a	Con popolazione fino a 8.000 abitanti	Segretario capo di 3 ^a classe	378.000	386.520	396.120	405.720	405.720	4-4-5
		Segretario comunale di 1 ^a classe	293.880	302.400	310.920	319.440	319.440	4-5-5
		Segretario comunale di 2 ^a classe	222.600	228.960	235.440	246.000	246.000	2-2-3

TABELLA B.

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCE E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Classe	P R O V I N C E	Grado e qualifica del Segretario provinciale		Stipendi			
		Grado	Qualifica	Del grado iniziale	Al primo aumento	Al secondo aumento	Anni richiesti per gli aumenti
1 ^a	Il cui capoluogo abbia più di 500.000 abitanti	I	Direttore segretario generale di provincia	1.029.700	1.061.500	1.093.300	4-4
2 ^a	a) con popolazione superiore ai 400.000 abitanti	II	Segretario provinciale generale di 1 ^a classe	837.840	871.320	904.920	4-4
	b) con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore ai 4.000 chilometri quadrati						
	c) il cui comune capoluogo abbia più di 40.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti						
3 ^a	Non comprese nelle precedenti classi	III	Segretario provinciale generale di 2 ^a classe	649.080	669.480	690.720	4-4

TABELLA C.

CORRISPONDENZA TRA I GRADI DEI SEGRETARI COMUNALI E
DEI SEGRETARI PROVINCIALI E QUELLI DELL'ORDINAMENTO
GERARCHICO STATALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI
ASSEGNI E DELLE INDENNITÀ

Gradi dei segretari comunali e provinciali	Grado corrispondente dell'ordinamento statale
Direttore segretario generale comunale e provinciale .	quarto (a)
Segretario comunale generale di 1 ^a classe - Segretario provinciale generale di 1 ^a classe	quinto
Segretario comunale generale di 2 ^a classe - Segretario provinciale generale di 2 ^a classe	sesto
Segretario comunale capo di 1 ^a classe	settimo
Segretario comunale capo di 2 ^a classe	ottavo
Segretario comunale capo di 3 ^a classe	nono
Segretario comunale di 1 ^a classe	decimo
Segretario comunale di 2 ^a classe	undecimo

(a) Con le limitazioni di cui alle tabelle A e B e alla disposizione dell'articolo 13 primo comma.

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*
GRONCHI.